REGOLAMENTO (CEE) N. 1409/76 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 753/76, in particolare le modalità di denaturazione del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 753/76 della Commissione, del 31 marzo 1976 che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1131/76 [3], al capitolo 2 prevede le condizioni di denaturazione, tramite incorporazione diretta negli alimenti per animali, del latte scremato in polvere venduto a norma del predetto regolamento;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza risulta opportuno alleggerire e completare le disposizioni di cui trattasi al fine di facilitare le operazioni di denaturazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 753/76 è modificato come segue:

1. Nella prima frase dell'introduzione, i termini « non meno del 2 % e non più del 10 % » sono sostituiti dai termini « almeno del 2 % e non più del 12 % ».
2. Per quanto concerne le formule II A, II D, II E e II F, i termini « 1 000 ppm di ferro » sono ovunque sostituiti dai termini « 750 ppm di ferro ».
3. Le formule II G e II H che figurano all'allegato del presente regolamento sono aggiunte alla fine del capitolo 2.

Articolo 2

Al capitolo 3, lettera C, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 753/76, i termini « secondo le formule da I A a I F e da II A a II F » sono sostituiti dai termini « secondo le formule di cui ai capitoli 1 e 2 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
[2] GU n. L 88 del 1°. 4. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 127 del 15. 5. 1976, pag. 42.

ALLEGATO

Formula II G

— 60 % di cereali macinati e/o di panelli macinati

e

— 3 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente

e

— 750 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato

e

— 45 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula II H

— 50 % di cereali macinati e/o di panelli macinati

e

— 2 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente

e

— 750 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato

e

— 120 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.